

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23950 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13115/2022 R.G. proposto da:

Edil Sud Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Finocchiaro unitamente
all'avvocato Virginio Prampolini
-ricorrente principale-
contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .
-ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n. 10012/2021
depositata il 10/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di Edil Sud s.r.l., dell'atto di irrogazione di sanzioni n. TYSIRL000010/2016, emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Catania, Ufficio controlli, in relazione agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013. L'Ufficio, richiamando un precedente processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Augusta, contestava alla società la deduzione di componenti negativi ritenuti riferibili a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, connessi all'acquisto di immobili siti in Augusta, reputando la relativa cessione non realmente avvenuta e irrogando sanzioni per complessivi euro 126.750,00, oltre alle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità. La contribuente deduceva, tra l'altro, la carenza di sottoscrizione dell'atto, il difetto di motivazione, la violazione del principio di autonomia dei periodi d'imposta, l'inapplicabilità di sanzioni indicate come Irpef ad una società soggetta ad Ires, l'infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria, stante l'effettività della compravendita, e l'erroneità della misura delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 3183/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l'applicabilità del cumulo giuridico e rideterminando le sanzioni in euro 56.250,00, con compensazione delle spese, mentre rigettava le ulteriori doglianze. Avverso detta decisione proponevano appello sia l'Agenzia delle entrate, contestando l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia la contribuente, la quale riproponeva le censure disattese in primo grado ed eccepiva altresì la tardività dell'appello dell'Ufficio. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia, previa riunione dei giudizi iscritti ai nn. 8267/2018 e 8335/2018 R.G.A., con sentenza n. 10012/05/2021, depositata il 10 novembre 2021, riteneva tempestivo l'appello dell'Ufficio, rigettava le censure della società, reputava legittima la delega di firma, adeguatamente motivato l'atto impositivo, infondate le doglianze relative al principio di autonomia dei

periodi d'imposta e alla qualificazione delle sanzioni come Irpef, e confermava altresì l'applicabilità del cumulo giuridico, con integrale conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese. Edil Sud s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, articolato in quattro motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha altresì depositato memoria, rappresentando l'avvenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruolo a seguito della sentenza d'appello e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 236 e seguenti, della legge n. 197 del 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 27 del d.l. n. 137 del 2020, 1 e 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 c.p.c. e 24 Cost., deducendosi la nullità della sentenza e del relativo procedimento per essere stata la causa trattata sulla base degli atti nonostante la società avesse dapprima richiesto, nell'atto di appello, la trattazione in pubblica udienza e, successivamente, presentato istanza di trattazione da remoto o, in subordine, di trattazione scritta, senza che la Commissione regionale provvedesse su tale richiesta, fissasse l'udienza da remoto, concedesse termini per note scritte o disponesse il rinvio a nuovo ruolo. Con il **secondo motivo** si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132 c.p.c., assumendosi la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, poiché la CTR, nel ritenere fittizio l'atto di cessione degli immobili tra Essegi Costruzioni s.r.l. ed Edil Sud s.r.l., si sarebbe limitata a richiamare genericamente le risultanze del processo verbale di constatazione senza indicare gli elementi fattuali posti a fondamento di tale conclusione e senza esaminare le specifiche deduzioni

della contribuente in ordine all'effettività del trasferimento, alla proprietà degli immobili, alla locazione degli stessi, ai canoni dichiarati, ai flussi finanziari riconosciuti dall'Ufficio, al rogito notarile prodotto in appello, alle modalità di pagamento del prezzo e alla richiesta subordinata di rideterminazione delle sanzioni.

Con il **terzo motivo** si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 8 del d.l. n. 16 del 2012, 2 e 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendosi che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come meramente nominalistica l'irrogazione di sanzioni indicate come Irpef nei confronti di una società di capitali soggetta ad Ires, laddove, secondo la ricorrente, tale profilo inciderebbe sull'essenza stessa della pretesa sanzionatoria, trattandosi di sanzione connessa alle imposte sui redditi e da correlare allo specifico tributo cui si riferisce la dichiarazione.

Con il **quarto motivo** si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 8 del d.l. n. 16 del 2012, 7 del d.P.R. n. 917 del 1986, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 1, 4, 37, 40, 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendosi che la CTR avrebbe errato nell'escludere l'operatività, in materia sanzionatoria, del principio di autonomia dei periodi d'imposta, atteso che le sanzioni contestate sarebbero strettamente collegate alle dichiarazioni annuali Ires e, pertanto, avrebbero dovuto essere irrogate con distinti atti per ciascuna annualità.

La ricorrente ha documentato, con memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, l'intervenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820220004097170, emessa a seguito della sentenza impugnata e avente ad oggetto le sanzioni rideterminate in euro 56.250,00, oltre accessori, in dipendenza della pronuncia della Commissione tributaria regionale per la Sicilia n. 10012/05/2021.

Dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione risulta che il debito residuo relativo al predetto carico, pari a euro 49.226,94 alla data di elaborazione della comunicazione, è stato integralmente ricompreso nella definizione agevolata, con indicazione dell'importo dovuto ai fini della stessa in euro 7,11 e con debito residuo escluso dalla definizione pari a zero. La contribuente ha altresì prodotto la quietanza attestante il pagamento dell'importo indicato dall'agente della riscossione quale unica rata dovuta per il perfezionamento della definizione.

L'importo di euro 7,11 non costituisce rideterminazione giudiziale della pretesa sanzionatoria, né implica autonoma rivalutazione, da parte di questa Corte, delle componenti del carico definito; esso rappresenta, piuttosto, il *quantum* indicato dall'agente della riscossione come necessario per il perfezionamento della definizione agevolata, nell'ambito di un carico avente ad oggetto sanzioni tributarie. In difetto di elementi contrari emergenti dagli atti e non risultando contestata dall'Amministrazione finanziaria l'idoneità della documentazione prodotta, deve pertanto prendersi atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione del carico controverso.

Ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità. La definizione agevolata del carico iscritto a ruolo in dipendenza della sentenza impugnata, infatti, elide l'attualità della controversia sulla pretesa sanzionatoria oggetto del processo e determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando assorbito l'esame dei motivi di ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate, avuto riguardo alla definizione della lite in via agevolata e alla sopravvenienza dell'evento estintivo rispetto alla proposizione del ricorso. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13,

comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo il ricorso definito con pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno